FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

ANACI

CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI 2° LIVELLO PER I DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI

TESTO UFFICIALE

PALERMO

01 MAGGIO 2002 - 31 DICEMBRE 2003

CONTRATTO DI 2° LIVELLO TERRITORIALE PER I PORTIERI CON PROFILO PROFESSIONALE CAT.
A3) – A4) – A1) – A2) – A5)
B1) – B2) – B3) -B4) – B5)
C1) – C2) – C3) – C4) – C4 1° impiego

Depositato presso
data 08.04.2002
n. 08/2002 ai sensi dell'art. 17
Della legge 17/12/86 n. 936
Dott. Alessandro Pontorno

Art.1° - INDENNITA' PER I PRIMI TRE GIORNI DI MALATTIA RETRIBUITI DAL CONDOMINIO

Art. 2° - INDENNITA' DI INFORTUNIO

Art. 3° - INDENNITA' DI MATERNITA'

Art. 4° - INDENNITA' DI PULIZIA DEI PIANI A PARTIRE DAL 1° PIANO PER TUTTE LE SCALE

Art. 5° - INDENNITA' DI SCALA COMPRESA LA PRIMA

Art. 6° - INDENNITA' DI AUTOCLAVE

Art. 7° - INDENNITA' DI LETTURA CONTATORE ACQUA

Art. 8° - INDENNITA' ACQUA NELL'ALLOGGIO DEL PORTIERE

Art. 9° - INDENNITA' DI SCATTI DI ANZIANITA'

Art. 10° - ASSISTENZA CONTRATTUALE

Art. 11° - COMMISSIONE PARITETICA TERRIORIALE

Art. 12° - DELEGA SINDACALE

Art 13° - DECORRENZA E DURATA

TRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI (A.N.A.C.I.) RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE PROVINCIALE RAG. ANTONIO AZZOLLINI, DALL'ING. MASSIMO SPACCA, DAL RAG. SALVATORE CONSOLO, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI DI CATEGORIA FILCAMS CGIL RAPPRESENTATA DAL SEGRETARIO GENERALE ANTONIO PALAZZO, FISASCAT CISL RAPPRESENTATA DAL SEGRETARIO GENERALE ROSARIO LO PROTO, E LA UILTUCS UIL RAPPRESENTATA DAL SEGRETARIO GENERALE PIETRO LA TORRE E I RESPONSABILI DEL SETTORE PORTIERI DI FILCAMS CGIL GIUSEPPE DI STEFANO, FISASCAT CISL E UILTUCS UIL GIOVANNI DI SALVO.

VISTA LA PIATTAFORMA PRESENTATA NEL GIUGNO 2001 PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE SI E' STIPULATO IL PRESENTE ACCORDO DI II° LIVELLO PER I DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI.

LE PARTI NEL RISPETTO DELLA RECIPROCA AUTONOMIA E RESPONSABILITA' SI IMPEGNANO A REALIZZARE UN AVANZATO SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI IN TEMA DI DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONCORDANO DI REALIZZARE INCONTRI PERIODICI SULLE SEGUENTI MATERIE:

- EVOLUZIONE DEL SETTORE ;
- PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE ;
- INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E LORO IMPLICAZIONI ;
- ANDAMENTO OCCUPAZIONALE IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI ;
- STRUMENTI BILATERALI ;
- FORMAZIONE ,QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ADDETTI.

LE PARTI CONCORDANO DI PREDISPORRE APPOSITO REGOLAMENTO SUI COMPITI E SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEFINENDO IN QUELLA SEDE TUTTI GLI ASPETTI DI CARATTERE TECNICO - ORGANIZZATIVO.

SFERA DI APPLICAZIONE E

VALIDITA' DEL PRESENTE CONTRATTO

IL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO DISCIPLINA IN MANIERA UNITARIA SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE IL RAPPORTO DI LAVORO RELATIVO AI DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATO ED A QUELLI ADDETTI AD AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI E/ O CONDOMINIALI.
PERTANTO LE FIGURE PROFESSIONALI ALLE QUALI SI APPLICA IL SEGUENTE CONTRATTO SONO QUELLE INDICATE ALL'ART. 15 - TITOLO 3° - CAPO 1 DEL VIGENTE CCNL STIPULATO IN DATA 15 DICEMBRE 1999.

Art.1°

INDENNITA' PER I PRIMI TRE GIORNI DI MALATTIA

Durante il periodo di malattia il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore interessato una indennità giornaliera di euro 25.82 per i primi tre giorni.
Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità di cui sopra verrà proporzionalmente ridotta sulla base dell'effettivo orario settimanale prestato.
Rimane inteso secondo le previsioni del CCNL che i lavoratori percepiranno dal quarto al ventesimo giorno compreso euro 25.82 giornaliere e dal ventunesimo giorno compreso euro 28.41. Tale indennità verrà corrisposta per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso, con un massimo di 180 giorni per anno civile.
La corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia, come sopra determinata, dovrà essere effettuata alle normali scadenze mensili di pagamento della retribuzione.

Art. 2°

INDENNITA' DI INFORTUNIO

Per il trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro si fa riferimento alle norme del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 (Testo unico infortuni) art.52 che prevede una copertura nella percentuale del 60% a carico dell'INAIL.

Il superiore trattamento economico dei lavoratori, con il presente accordo integrativo verrà integrato nella percentuale del 20% a carico del condominio.

Art. 3°

INDENNITA' DI MATERNITA'

In riferimento all'art. 77 del CCNL della categoria portieri stipulato in data 15.12.1999 per il trattamento in caso di maternità e puerperio per la lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia legge del 30.12.1971, n. 1204 G.U. del 18.01.1972 n. 14 e successive modifiche ed integrazione.
Durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro la lavoratrice ha diritto ad una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione dovuta dall'INPS.
Con il presente accordo integrativo la lavoratrice per tutto il periodo di astensione obbligatorio dal lavoro godrà di una indennità aggiuntiva pari al 20% della retribuzione, che sarà posta a carico del Condominio.

ART. 4°

INDENNITA' DI PULIZIA DEI PIANI

In riferimento a quanto previsto in tema di indennità di pulizia dei piani e prevista alla tabella A del vigente CCNL le parti concordano che la stessa viene estesa anche per i piani che vanno dal primo al quinto (il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le scale) con esclusione dell'androne e del piano scantinato.

ART. 5°

INDENNITA' DI SCALA

In riferimento a quanto previsto in tema di indennità di scala e prevista dalla tabella A del vigente CCNL le parti concordano di estendere tale trattamento anche per la prima scala.

ART. 6°

INDENNITA' DI AUTOCLAVE.

In riferimento a quanto previsto nell'accordo integrativo provinciale stipulato il 16 dicembre 1986 art. 6 - titolo assistenza impianti - la prevista indennità per il funzionamento e controllo degli impianti autoclavi viene elevata da lire 12.000 a euro 9.30 mensili.

ART. 7°

INDENNITA' DI LETTURA CONTATORE ACQUA .

Ai lavoratori portieri a cui viene affidata, da parte dell'amministrazione condominiale, la lettura dei contatori dell'acqua viene riconosciuta una indennità pari a euro 0.77 per singola unità immobiliare

ART. 8°

INDENNITA' ACQUA

In riferimento a quanto previsto al capo 2°art. 84 del vigente CCNL lettera g. l'acqua per l'alloggio viene elevata da 120mc a 180 mc all'anno.

ART. 9°

SCATTI DI ANZIANITA'

Gli scatti di anzianità previsti al capo 3° art. 89 del vigente CCNL stipulato in data 15.12.1999 con il presente contratto integrativo vengono elevati da numero 8 a numero 10 scatti con periodicità triennale.
Qualora alla data di stipula del presente accordo il lavoratore avesse già maturato gli otto scatti previsti dal CCNL il computo per il successivo scatto decorre dalla data di attivazione del presente accordo.
Gli importi rimangono quelli indicati al capo 3° art. 90 e art. 91 riferiti ai singoli profili professionali

ART. 10°

ASSISTENZA CONTRATTUALE

Premesso che la Commissione Paritetica istituita dalle parti sottoscrivente il presente accordo procederà ad assicurare assistenza contrattuale nel territorio, nei limiti indicati dal CCNL sottoscritto il 15/12/1999, a tutto il bacino dei lavoratori e dei condominii e dei loro amministratori;
considerato altresì che la commissione paritetica dovrà funzionare secondo le indicazioni previste nel presente accordo e nel regolamento che successivamente sarà redatto dalle parti.
Le parti anche allo scopo di consentire una continua assistenza ed informazione concordano di istituire una quota di assistenza contrattuale provinciale che servirà a sostenere i costi delle singole organizzazioni.
Pertanto viene concordata una quota pari allo 0,60% di cui lo 0,30% mensile per numero tredici mensilità sarà posta a carico dei lavoratori con trattenuta in busta paga, ed una quota pari allo 0,30% mensile per numero tredici mensilità sarà posta a carico dei condominii.
Le superiori somme verranno accreditate su un conto corrente intestato alla Commissione Paritetica che verrà acceso da quest'ultima per le conseguenti operatività.

ART. 11°

COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE

Le parti decidono di costituire la Commissione Paritetica Provinciale al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per tutte le controversie, individuali o collettive, che dovessero insorgere relativamente alla applicazione del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati e alla applicazione del presente contratto integrativo.
Le parti stipulanti il seguente contratto integrativo si danno atto che, successivamente, potranno entrare a far parte della commissione paritetica provinciale altri organismi datoriali di settore, previo accordo tra le parti.
Apposito regolamento verrà redatto, ad opera delle parti, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo

ART. 12

DELEGA SINDACALE

Negli Enti, condominii o proprietà che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore cui si applica il C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati, il datore di lavoro provvederà alle trattenute del contributo associativo sindacale ai lavoratori che ne facciano richiesta mediante consegna di delega sindacale sottoscritta ed al conseguente versamento alla Organizzazione Sindacale prescelta.

ART. 13

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo provinciale decorre dal 01/05/2002 e resta valido fino al 31/12/2003

Per quanto non previsto nel presente si richiama al CCNL del 15/12/1999 rimangono comunque fatti salvi i trattamenti di miglior favore di carattere individuali e collettivi eventualmente applicati.

Il presente contratto è composto da numero 13 articoli e 8 pagine.

Letto confermato e sottoscritto.

FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTUCS UIL

FILCAMS
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
COMMERCIO - ALBERGO - MENSA - SERVIZI
Via G. Meli, 5 - 90133 Palermo
Tel. diretti 58.09.43 - 33.56.12
o 611.11.66.

ANACI SEDE PROVLE PALERMO
Presidente